

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **182/1985** (ECLI:IT:COST:1985:182)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **ROEHRSEN** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **16/04/1985**; Decisione del **11/06/1985**

Deposito del **13/06/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10992**

Atti decisi:

N. 182

## ORDINANZA 11 GIUGNO 1985

*Deposito in cancelleria: 13 giugno 1985.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 143 bis del 19 giugno 1985.*

Pres. ROEHRSEN - Rel. PALADIN

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legge 24 marzo 1984, n. 37 (Istituzione

del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), promosso con ricorso del Presidente della Regione Valle d'Aosta notificato il 20 aprile 1984, depositato in cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1984.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 20 aprile 1984, la Regione autonoma Valle d'Aosta ha chiesto dichiararsi l'illegittimità del d.l. 24 marzo 1984, n. 37 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), per asserito contrasto con gli artt. 2, 12, 14 e 50 dello Statuto speciale di autonomia (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4), 115, 116, 119 e 136 della Costituzione;

che, nel relativo giudizio, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo l'infondatezza dell'impugnativa.

Considerato che, per altro, le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili in quanto il decreto impugnato è nel frattempo decaduto per mancata conversione nel termine prescritto dal comma terzo dell'art. 77 Cost. (cfr. sentenza 307/1983; ordd. 349, 360-363/83); né giova a mantenerlo in vita la successiva legge 29 ottobre 1984, n. 720, che ne ha parzialmente riprodotto il contenuto, con salvezza dei rapporti in base ad esso sorti, ai sensi dell'ultima parte del citato art. 77 (cfr. sentenze 59/1982 e 129/1985).

Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del d.l. 24 marzo 1984, n. 37 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), sollevate, con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 12, 14 e 50 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, 115, 116, 119 e 136 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*